



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2010

Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di facilitazioni delle modalità di rilascio del certificato di eredità nel sistema tavolare

ONOREVOLI SENATORI. - In provincia di Bolzano vige il cosiddetto sistema tavolare o sistema del Libro fondiario. Questo sistema è un'eredità della legislazione austro-ungarica ed è tutt'ora vigente nell'Alto-Adige-Sudtirolo e in altre province limitrofe; esso è diverso dal catasto ordinario sia per il modo di conservazione dei documenti che per la rilevanza nei confronti della legge.

Questo provvedimento tende ad alleggerire le modalità di richiesta del certificato di eredità previsto dalla legge tavolare per chiunque vanti dei diritti ereditari. L'autentica della firma, necessaria per la richiesta di tale certificato, è considerata di pertinenza di notai o di avvocati, ciò comporta una notevole spesa di istruttoria e un'inutile complicazione burocratica.

In passato, ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, era ammesso che tale autentica potesse essere fatta dai segretari comunali o dai cancellieri, riconoscendo la natura anche amministrativa del procedimento di rilascio del certificato di eredità. L'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, abrogativo della legge n. 15 del 1968, ha dato spazio ad una diversa interpretazione per cui si è di nuovo instaurata la natura giurisdizionale del ricorso. Ne consegue, dunque, che l'autentica di firma deve essere apposta da un notaio o da un avvocato (quest'ultimo sulla base della delega processuale).

Questo disegno di legge ha l'obiettivo di facilitare la pratica burocratica della successione ereditaria, in quanto si tratta di un ricorso che può essere presentato personalmente dal privato, anche senza un'assistenza qualificata, e che occorre solamente accertare l'identità dei ricorrenti, compito che può svolgere un pubblico ufficiale secondo le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che risulterebbe molto meno oneroso per il cittadino e in linea con i nuovi progetti di semplificazione legislativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 13, comma 1, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, dopo le parole: «sottoscrizione autenticata» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

